

11/06/2008 - Sospensione obbligo invio della comunicazione ai fini statistici ed informativi in merito agli infortuni sul lavoro

Il Ministero del Lavoro ` intervenuto con propria Nota del 21 maggio 2008, protocollo n. 25/SEGR/0006587, fornendo le prime indicazioni operative relative agli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro.

Il Ministero ha concluso che l’obbligo di comunicazione introdotto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 18, lettera r), operer` unicamente una volta che saranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del SINP: “Sistema informativo nazionale per la prevenzione sui luoghi di lavoro”. Il Ministero ha difatti precisato che ogni disposizione contenuta nel Testo Unico in materia di igiene, salute e sicurezza, deve poi essere inquadrata avuto riguardo della costituzione del “SINP”, di cui all’art. 8 del citato D.Lgs. n. 81/2008.

L’INAIL con proprio Comunicato del 26 maggio 2008 ha ribadito che l’obbligo del datore di lavoro di comunicare, a fini statistici e informativi, le informazioni relative agli infortuni che implicino un’assenza dal lavoro superiore ad un giorno non ` al momento operativo.

Nella lettera il Ministero ha altres` specificato che nulla ` mutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché rispetto agli obblighi di annotazione dell’evento nel registro infortuni.

In tale contesto, ` ragionevole ritenere che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implicino una assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento “a fini statistici ed informativi”, sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare. Tale conclusione si impone, altres`, anche in relazione alla circostanza che trattasi di un obbligo del tutto nuovo rispetto al previgente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex art. 55, comma 4, lettera l, del D.Lgs. n. 81/2008).